REGOLAMENTO GESTIONE ED UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali sui social-network di Casa del Sole onlus, definisce le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché ad ogni altra informazione in essi contenuta.

2. Con l'espressione "social-network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 - Principi generali

1. La Casa del Sole onlus, riconosce internet ed i social-network quale strumento fondamentale per l'esternazione della libertà di pensiero e di espressione così come sancito dall'art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

2. La Casa del Sole onlus identifica in internet e nei social-network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e li considera un luogo di accesso alle informazioni semplice ed immediato.

3. In proposito Casa del Sole onlus, riconosce il proprio profilo istituzionale presente sui diversi social network e lo considera importante in quanto diffusa espressione verso la collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle finalità e scopi previsti dal suo Statuto.

4. Il profilo istituzionale di Casa del Sole Onlus, sui social network è una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente ed è da intendersi, dunque, oltre al sito ufficiale, come fonte di informazione per finalità di promozione, documentazione ed informazione in generale che rappresentano la Casa del Sole in tutta la sua unitarietà.

5. Il profilo istituzionale di Casa del Sole onlus sulle diverse piattaforme è da intendersi univoco, non frammentario e rappresenta la Casa del Sole in tutta la sua unitarietà.

6. Tale regolamentazione mira quindi a garantire l'espressione corretta delle informazioni, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. Il rappresentante legale dell'Ente è titolare dei profili social gestiti da Casa del Sole onlus.

2. La responsabilità in termini di corretto utilizzo dei social network è in capo al responsabile di settore.

3. Il gestore dei profili istituzionali presenti sui social network è l'ufficio comunicazione e raccolta fondi di Casa del Sole onlus, (o soggetto incaricato da esso) il quale è il soggetto incaricato di assicurare la pianificazione, progettazione e lo sviluppo unitario delle piattaforme social (come da Art. 1 comma 5) nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi a Casa del Sole onlus.

4. Sul profilo istituzionale di Casa del Sole onlus possono essere pubblicate le informazioni su campagne di raccolta fondi, campagne di comunicazione, comunicati stampa, notizie, eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate da Casa del Sole onlus, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.

5. Le pubblicazioni saranno pianificate e curate dall'ufficio comunicazione e raccolta fondi in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente e gli obiettivi di comunicazione e raccolta fondi dello stesso ufficio.

6. Le pubblicazioni potranno essere proposte dai Responsabili di area, dal rappresentante legale nel rispetto delle modalità di accesso ai social network e norme di comportamento (art. 4).

7. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all''ufficio, ovvero almeno 1 giorno prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.

8. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

9. Nel rispetto del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e del GDPR (Reg. UE 679/2016), non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari, pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4 – Modalità di accesso ai social network e norme di comportamento

1. L'ufficio comunicazione e raccolta fondi, (o soggetto incaricato da esso) di Casa del Sole onlus, provvede a gestire le abilitazioni dei profili, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.

2. L'accesso in scrittura ai profili di Casa del Sole onlus, sui social network è consentito alle persone cui viene attribuito il ruolo di gestore, ma viene regolamentato come segue:

a. il soggetto che decide di scrivere sui suddetti profili dell'Amministrazione, potrà esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;

b. il soggetto autorizzato a scrivere sui suddetti profili dell'amministrazione dovrà farlo con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo del servizio stesso, a danno della rapidità interpretativa dello stesso;

c. i contenuti e le foto che possono essere inseriti devono essere di interesse generale o criticamente propositive;

d. in ogni caso la pubblicazione di contenuti sui profili è sottoposta a procedura di moderazione da parte dell'ufficio comunicazione e raccolta fondi in accordo con il responsabile di settore.

3. Sono espressamente vietati:

a. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;

b. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfatizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, regione, ideologia o credo religioso;

c. l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed è vietato infine postare link o altro riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, worms, trojans, virus o malware in genere.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Coloro i quali hanno accesso in scrittura ai profili di Casa del Sole onlus, devono tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete e sono direttamente responsabili, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità in merito alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso, oltre che applicarsi agli utenti con accesso in scrittura, si estende a tutti coloro che fanno uso dei predetti servizi social (utenti con accesso in lettura).

CASA DEL SOLE ONLUS CURTATONE (MN) Associazione Riconosciuta

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al responsabile di settore di Casa del Sole onlus.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi alle fasi di pubblicazione. Comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati al responsabile di settore di Casa del Sole onlus.

4. L'ufficio comunicazione e raccolta fondi potrà, su indicazione del responsabile di settore, modificare, rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

a. nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione, l'ufficio comunicazione e raccolta fondi di Casa del Sole onlus, provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sui profili dell'Amministrazione, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

b. nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, l'ufficio comunicazione e raccolta fondi di Casa del Sole onlus, provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione dai social network.

5. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma, l'ufficio comunicazione e raccolta fondi di Casa del Sole onlus, dovrà, per quanto possibile, documentare gli abusi e/o violazioni e darne tempestivamente comunicazione al responsabile di settore di Casa del Sole onlus, e rappresentante legale (per informazione) che, analizzate le singole situazioni, potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere informazioni rimosse.

Art. 6 - Costi di Gestione

1. Non sono attualmente previsti costi di registrazione o gestione, come previsto dai regolamenti specifici dei social network.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dall'ufficio comunicazione e raccolta fondi di Casa del Sole onlus dei social-network (es. canoni annuali per il mantenimento del profilo) verranno prese in considerazione dal responsabile di settore che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

Art. 7 - Sicurezza e protezione dei dati personali

1. In materia di misure di sicurezza per la protezione dei dati personali si applicano le disposizioni di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e Regolamento generale sulla protezione dei dati 679/2016 (GDPR) e s.m.i.

2. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), i dati personali sono:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Ai sensi dell'art. 6 GDPR il trattamento dei dati è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;

- il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

CASA DEL SOLE ONLUS CURTATONE (MN) Associazione Riconosciuta